



TRIBUNALE DI CUNEO

Ufficio di Presidenza

MODIFICHE CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

Il Presidente,

in considerazione

della prossima entrata in vigore della riforma del processo penale, intende assumere la presente variazione tabellare, precisando le modalità di assegnazione e trattazione dei nuovi processi.

Si premette che, al fine di consentire un confronto con i giudici della sezione penale, è stata fissata apposita riunione, che si è tenuta il giorno 25 ottobre 2022, in cui, dopo ampia discussione, sono state raggiunte delle conclusioni sostanzialmente condivise da tutti i presenti.

1. IL SISTEMA VIGENTE DI ASSEGNAZIONE

La presente variazione tabellare costituisce prima di tutto l'occasione per precisare e, se del caso, parzialmente modificare il sistema di assegnazione vigente, tale da renderlo più funzionale e meglio compatibile con la nuova organizzazione delle attività processuali future.

A tal proposito, le assegnazioni a rotazione avverranno, in ogni caso, col criterio di assegnazione di un fascicolo per volta, e non a gruppi; ciò vale sia per le materie specialistiche, sia per tutte le altre e per tutti i procedimenti di competenza della sezione penale.

Per quanto riguarda rotazione e perequazione, il presidente di sezione che materialmente provvede alle assegnazioni nel settore del dibattimento monocratico terrà un doppio "registro" (in qualunque formato ed eventualmente sostituibile con un sistema informatico di assegnazione): il **registro principale** relativo alle assegnazioni "ordinarie" e il **registro aggiuntivo** relativo alle assegnazioni dei fascicoli potenzialmente destinati alla trattazione da parte dei Got (ruolo aggiuntivo). A tal proposito, è opportuno chiarire che i fascicoli assegnati per la trattazione ai Got non sono inseriti in un ruolo diverso, ma rimangono pur sempre in carico al ruolo del giudice togato, il quale decide, tra il resto, se trattarli direttamente o "delegare" il Got alla celebrazione del processo. Per questo motivo, pur

essendo il procedimento segnalato per il ruolo aggiuntivo, il presidente assegna sempre al magistrato togato, che poi, se ritiene, fissa l'udienza davanti al Got. Deve essere sempre salvaguardato, pertanto, sul punto, il potere decisionale del giudice togato formalmente assegnatario del fascicolo. Tale precisazione si rende necessaria per comprendere le ragioni e le modalità della variazione tabellare relativa alle udienze predibattimentali e dibattimentali dei Got, di cui si dirà infra.

Le assegnazioni di processi del ruolo aggiuntivo seguiranno i criteri generali di rotazione (non essendo qui necessaria normalmente la perequazione, non essendovi materie specialistiche) uno ad uno, dal magistrato più anziano in ordine decrescente.

2.L'UDIENZA DI COMPARIZIONE PREDIBATTIMENTALE A SEGUITO DI CITAZIONE DIRETTA

La riforma ha introdotto una nuova udienza "filtro"; la predetta udienza predibattimentale in camera di consiglio risponde nella delega a più finalità.

Da un lato, infatti, essa serve a consentire un vaglio preliminare, più snello di quello previsto dagli articoli 416 ss. c.p.p., circa la fondatezza e la completezza dell'azione penale; dall'altro lato, risponde allo scopo di concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell'attività giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da questioni che impediscono la predisposizione di un calendario effettivo del dibattimento e, in particolare, dell'istruttoria.

In particolare, per quanto interessa ai fini dell'assunzione di provvedimenti tabellari, è previsto che *"Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice **fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso** e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero"*.

Si pone, dunque, il problema di individuare le modalità di assegnazione dei fascicoli per l'udienza predibattimentale, nonché l'individuazione del giudice "diverso" in caso di prosecuzione del giudizio. Ciò tenendo conto della attribuzione delle materie specialistiche e della eventuale assegnazione al ruolo aggiuntivo dei Got per i reati di loro "competenza".

A. Assegnazione del fascicolo per l'udienza predibattimentale

L'assegnazione del fascicolo per l'udienza predibattimentale, nei casi di citazione diretta, continua a seguire le regole generali, così come integrate dalle precisazioni di cui al punto 1. Pertanto, i fascicoli saranno assegnati ai giudici monocratici secondo il criterio di specializzazione e, per le materie non specialistiche, a rotazione con perequazione dei carichi.

B. Assegnazione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio all'esito dell'udienza predibattimentale

In caso di superamento del vaglio predibattimentale (cioè se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2 dell'art. 554-ter c.p.p.), l'individuazione del giudice "diverso", davanti a cui fissare il processo per la sua prosecuzione dibattimentale, avverrà sempre con gli stessi meccanismi della "prima" assegnazione. E cioè: in caso di **materia specialistica**, la stessa sarà assegnata all'altro magistrato addetto a quella materia o, in caso di più magistrati addetti alla stessa materia, a quello previsto con il criterio di rotazione vigente per le assegnazioni attuali. Al contrario, in caso di assenza di altri magistrati addetti alla stessa materia specialistica (circostanza che si può verificare a causa della scopertura degli organici tabellari), il giudice verrà individuato secondo i criteri di rotazione e perequazione relativi all'assegnazione dei procedimenti per reati non ricadenti in materie specialistiche.

Nel caso che si tratti di reati "delegabili" al **Got**, e destinati pertanto al **ruolo aggiuntivo**, per la prima assegnazione per l'udienza predibattimentale si procederà nel modo indicato al punto 1; il giudice togato - assegnatario del fascicolo con l'annotazione del presidente di sezione che il fascicolo può essere destinato al ruolo aggiuntivo del Got - deciderà se trattenere per sé il fascicolo o se fissare udienza davanti al Got a lui affiancato. In quest'ultimo caso, ove il Got concluda positivamente l'udienza predibattimentale (cioè se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2 dell'art. 554-ter c.p.p.), si pone il problema di individuare il giudice cui assegnare il fascicolo per la trattazione dibattimentale. Il problema nasce perché se si pone mente ai Got, si dovrà assegnare il fascicolo a rotazione e con i criteri di perequazione dei giudici onorari; se, invece, il fascicolo dovesse andare al giudice togato, per la sua decisione sulla trattazione personale o sulla nuova "delega" al Got a lui affiancato (necessariamente diverso dal Got che ha trattato l'udienza predibattimentale), allora si dovrebbe tener conto del carico di assegnazioni del giudice togato e non del Got. Ma, in questo secondo caso, vi sarebbe un enorme aggravio di lavoro, soprattutto per le cancellerie, perché invece di rinviare in udienza, il Got dovrebbe mandare il fascicolo al giudice togato per la nuova fissazione di udienza, con tutte le necessarie notifiche e altri incombenti. Si ritiene, pertanto, preferibile disporre che il Got dell'udienza predibattimentale, ove il processo debba proseguire, individui direttamente il "diverso" Got destinato alla trattazione del dibattimento, secondo le regole tabellari qui indicate (rotazione semplice uno ad uno dal più vecchio al più giovane), mentre il diritto del togato (individuato in quanto "accoppiato" in tabella a quel Got) a eventualmente trattare direttamente il processo nella fase dibattimentale verrebbe salvaguardato attraverso un meccanismo di

avallo successivo o, al contrario, di richiesta al Got di rinvio del procedimento ad un'udienza indicata dal togato stesso per la sua trattazione diretta. In tal modo si snellirebbe il procedimento, con minor aggravio per magistrati e personale amministrativo (e minori costi), e si salvaguarderebbe il principio per cui il giudice togato rimane investito delle decisioni relative al suo ruolo.

C. Possibili incompatibilità

Per i processi monocratici, derivanti da citazione diretta, si pone anche il problema della eventuale celebrazione di un **riesame reale**, che comporta l'individuazione di un collegio apposito. Naturalmente, i membri di tale collegio saranno incompatibili a celebrare il giudizio predibattimentale o quello dibattimentale, per cui nell'applicazione delle regole di assegnazione sopra enunciate si salteranno, nell'assegnazione a rotazione (con perequazione al giro successivo), i magistrati che, per il predetto o altro motivo siano incompatibili. Analogamente, qualora il riesame reale sia effettuato in pendenza di giudizio, nella individuazione del collegio non si seguirà puramente e semplicemente il criterio di rotazione uno ad uno, ma, nei casi di incompatibilità di uno dei membri dei collegi fissi, si assegnerà il riesame all'altro collegio, con recupero al giro di assegnazioni successivo.

3. IL PROCESSO IN ASSENZA DI CUI ALL'ART. 420-QUATER C.P.P.

Per quanto riguarda il procedimento di cui all'art. 420-*quater* c.p.p. (Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato), si pone il problema di individuazione del giudice competente a celebrare le due udienze annuali, a data fissa, previste dalla predetta norma per il caso di "rintraccio" dell'imputato.

A tal proposito, poiché le suddette udienze potrebbero capitare anche nella giornata del sabato, si ritiene opportuno incaricare della celebrazione dell'udienza il magistrato di turno in quella settimana. Tale magistrato non sarà assegnatario dei fascicoli, ma svolgerà unicamente un ruolo di smaltimento, rinviando i singoli procedimenti alle date previamente indicate dai magistrati già assegnatari dei suddetti fascicoli (cioè i magistrati che hanno redatto le sentenze di n.d.p. per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato). Che ci sia una sorta di "permanenza" nel ruolo originario si può arguire dal fatto che, a norma dell'art. 420 - *quinquies* c.p.p., il giudice che ha pronunciato la sentenza di n.d.p. rimane competente a decidere sulle misure cautelari, sui provvedimenti di sequestro e per l'assunzione di prove non rinviabili.

Siccome tra la data di reperimento dell'imputato e la data dell'udienza semestrale di "smistamento" deve per forza intercorrere un termine non minore di due mesi (art. 420-*quater*, co. 4, lett. B), nn. 1 e 2) e siccome la polizia giudiziaria - ai sensi dell'art. 420-*sexies*, co. 4, c.p.p. - deve trasmettere senza ritardo al giudice notizia dell'avvenuto rintraccio (tale procedura sarà oggetto di successivo protocollo con la Procura della

Repubblica), vi è un periodo sufficiente a permettere che il giudice assegnatario dei singoli fascicoli che verranno trattati all'udienza di smistamento comunichi anticipatamente al giudice di turno a quale udienza deve rinviare tali procedimenti. Va da sé che ove il magistrato di turno sia anche assegnatario di uno o più fascicoli, deciderà autonomamente a quale delle sue udienze rinviarli, salvo che ritenga di celebrarli in quella stessa udienza, al termine delle operazioni di smaltimento.

ESECUTIVITA'

Dichiara urgenti le sopra estese variazioni tabellari, essendo imminente l'entrata in vigore della riforma.

Poiché le modifiche non comportano una diversa assegnazione degli affari ai giudici, ma solo una specificazione dei criteri di assegnazione già esistenti, per adattarli alle novità normative, la variazione è dichiarata **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 39 della circolare sulle tabelle.

COMUNICAZIONI

Dispone che copia del presente provvedimento sia comunicata immediatamente al Signor Presidente della Corte d'appello di Torino, trattandosi di variazione tabellare, e manda alla Segreteria di presidenza per la comunicazione al Direttore, al signor Procuratore della Repubblica e al signor presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati, nonché per l'immediato inserimento della pratica nella piattaforma informatica CSMAPP. La Segreteria amministrativa potrà avvalersi, per quest'ultimo incombente, dell'ausilio dei Magrif, nel rispetto della guida operativa per l'utilizzo della funzionalità di creazione "variazione tabellare" del sistema informatizzato CSMAPP.

Cuneo, 27.10.2022

Il Presidente

Demarchi Albengo